

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 1 agosto 2025, n. 337

[ID VIP 13238] - Parco agrivoltaico avanzato denominato “CAIRA”, di potenza pari a 60,20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita’ stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita’ dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche’ di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneita’ di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemplata la necessita’ di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 11320 del 22.01.2025, acquisita in data 23.01.2025 al prot. n. 35073 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva

“Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;

- con nota prot. n. 205287 del 17.04.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13238, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico avanzato denominato “CAIRA”, di potenza pari a 60,20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società “ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO” S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all’adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Scheda istruttoria ID VIP 13238.pdf -
c777f04b58a8f13381433103db55ee9ec718372f1152717c90da1fbab89a1933

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 13238
Oggetto:	Progetto di un impianto agrivoltaico impianto agrivoltaico avanzato denominato "CAIRA", di potenza pari a 60,20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2) "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.
Proponente	Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica denominato "CAIRA", di potenza pari a 60,20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG).

L'impianto composto da 2 Campi e sarà costituito da:

- **94.068** moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 640 Wp;
- n°18 cabine trasformazione;
- n°4 cabine di raccolta;

L'energia prodotta dal campo agrivoltaico verrà convogliata alle cabine di raccolta tramite elettrodotti interrati a 30 kV e da qui convogliata alla futura Stazione Elettrica di Utenza nella quale verrà effettuata la trasformazione dell'energia 30/150 kV. La Stazione di Utenza sarà collegata mediante elettrodotto AT allo stallo assegnato da TERNA da realizzare all'interno della SE TERNA CERIGNOLA 380/150 kV, a sua volta collegata in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – Palo del Colle".

Il cavidotto esterno in MT a 30 kV dall'impianto fotovoltaico alla cabina di Utente sarà realizzato su viabilità pubblica e percorrerà una piccola porzione della viabilità provinciale denominata "SP 67" per poi immettersi nella SP77 sino a raggiungere i terreni su cui sorgerà la futura Stazione di Utenza 150/30 kV. L'elettrodotto AT da realizzarsi sarà realizzato in posa interrata, su strada sterrata di proprietà di Terna Spa, ed avrà un percorso regolare, per una lunghezza complessiva di circa 375 mt.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di **94.068** moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino **JASOLAR-JAM72D42 640/LB** da 640 W ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale est-ovest. I pannelli avranno una inclinazione massima allo zenitale di 60° e avranno altezza minima da terra 2,50 m, altezza al baricentro di rotazione di 3,50 m e altezza massima di 4,67 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 5,0 m in asse ai tracker e di 3,62 m con i pannelli alla massima inclinazione.

Inquadramento area di progetto

L'area dell'impianto agrovoltaitco e le relative opere di connessione alla rete è ubicata nel territorio comunale di Cerignola, provincia di Foggia, in località "La Vangelese". Il fondo su cui sorgerà l'impianto fotovoltaico è ubicato a nord del comune di Cerignola nella immediata vicinanza della SP77 verso il confine con l'agro di

Zapponeta. L'accesso all'impianto risulta servito dalla Strada Provinciale SP67, bretella che collega la SP69 con la SP77.

La superficie catastale a disposizione del proponente è pari a circa 78,24 ha mentre le aree recintate effettivamente occupate dall'impianto agrivoltaico sono pari a circa 63,74 ha.

L'area di installazione del campo fotovoltaico ricade nell'agro di Cerignola (FG) ed è censita catastalmente al:

- Foglio 5 Ptc 190 – 2 – 30 – 29 – 82 – 78 – 143 – 83 – 148 – 77 – 90;
- Foglio 6 Ptc 194.

La Stazione di Utenza 150/30 kV sarà realizzata nell'agro di Cerignola (FG) ed è censita catastalmente al Foglio 91, particella 203.

Le aree interessate dalla Stazione di Utenza sono di proprietà di ENERMAC S.R.L., società con la quale il proponente ha un accordo di condivisione della SdU.

Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerignola (FG), come da certificato di Destinazione Urbanistica allegato, l'area di impianto ricade in **Zona E Agricola**.

Parte dell'area impianto, ovvero gli immobili identificati al F. 5 p.lle 77, 83, 90, 143, 78, 82, 147, 148, 29, 190, 2 e 30 e F. 6 p.lla 19, ricade **in aree di interesse archeologico** (art 25 NTA) e **Ambiti territoriali di appartenenza al sistema dei tracciati storici** (art. 26 NTA).

Secondo l'art. 25 e 26 delle N.T.A. gli interventi di modifica del suolo non sono compatibili con "centrali elettriche in genere". Al progetto è allegata una relazione archeologica in cui si dichiara che l'area dell'impianto agrovoltaiico e l'elettrodotto di collegamento alla SE RTN "Cerignola" non sono interferenti o prossimi a ritrovamenti archeologici noti.

Parte delle particelle risultano sottoposte ai vincoli "Ambiti territoriali di alimentazione e rispetto delle risorse idriche" (art.30 NTA)




Figura 01: Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto



Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto Agrivoltaico



LEGENDA	
■	Elettrodotto MT di collegamento alla SU
■	Stazione Utente 380/150 KV
■	Elettrodotto AT di collegamento alla SE Cerignola
■	Stazione Elettrica Cerignola (RTN 380kV Foggia - Palo del Colle)

Figura 03: Particolare su ortofoto della Stazione Utente di raccolta e della SE Terna

CONSIDERAZIONI SULL' IDONEITÀ DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2. L'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole rinchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
3. l'area di impianto **è** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m (Fig.04).

lett. C quater) l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto.

Si segnala che nel buffer di 500 m sono presenti vincoli delle componenti culturali anche se non rientrano nei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 (Fig.04):

- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: a-Siti interessati da beni storico culturali e relative aree di rispetto: MASSERIA VANGALESE Cod FG003594 – Cerignola - Masseria Età contemporanea-

L'area risulta IDONEA.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree “*in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*”



Figura 04: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali con buffer di 500 m

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che le aree dell'impianto non ricadono in alcun vincolo diretto. (Fig.05)

Il cavalcavia segue quasi esclusivamente le strade pubbliche esistenti. Nel suo percorso attraversa:

- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)

- ID_PPTR: FG0010, Nome_GU: Marana Castello, Nome_IGM: Marana Castello, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi (e relative aree di rispetto)
 - Num_Ordin: 41, Denom_trat: Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: CERIGNOLA
- Layer: UCP Aree di rispetto delle zone di interesse archeologico “Cerina”.
- Layer: UCP Aree di rilevanza naturalistiche: la parte terminale dei siti interseca i siti:
 - Paludi presso il Golfo di Manfredonia Cod IT9110038- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - Zone umide della Capitanata Cod IT9110005- Zone Speciali di Conservazione (ZSC);




Figura 05: Ubicazione impianto e cavidotto rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m

Dall'esame dei PTCTP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Foggia risulta che:

- nella Tavola B1 in “Elementi di Matrice naturale” le aree dell’impianto rientrano sia in “Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici”, “Pianure costiere” e “Seminativi asciutti”;
- nella Tavola C “Assetto territoriale”, parte delle aree dell’impianto rientrano in “Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico”;
- nella Tavola S1 “Il sistema delle Qualità”, le aree dell’impianto ricadono in “Aree di tutela dei caratteri Ambientali e Paesaggistici” e in “Aree Terrazzate di Particolare Rilevanza Paesaggistica”.




Figura 06: Tavole dei PCTP della Provincia di Foggia

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.06).

Dall'esame della cartografia risulta che il progetto **non interessa aree classificate come "non idonee"** ai sensi del R.R. 24/2010.




Figura 06: AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010.

Analisi dell'inserimento nel paesaggio: Aree protette Nazionali-Regionali

Esaminando l'interferenza e/o vicinanza con le aree aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria si riscontra che l'impianto Agrovoltaitco non ricade su vincoli paesaggistici diretti ma nelle vicinanze del sito dell'impianto Agrivoltaitco sono presenti i seguenti Siti di rilevanza naturalistica (Fig.08):

- ✓ Paludi presso il Golfo di Manfredonia - Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Cod. IT9110038;
 - ✓ Zone umide della Capitanata - Zone Speciali di Conservazione (ZSC) – Cod. IT9110005 - dista almeno 1,4 km.
- Inoltre, sono presenti i seguenti Parchi e riserve:
- ✓ Il Monte - Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale - Cod. EUAP 0099;
 - ✓ Masseria Combattenti - Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale - Cod. EUAP 0106;;
 - ✓ Saline Margherita di Savoia - Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale - Cod. EUAP 0102;



Figura 08: Cartografia delle aree protette ZSC/ZPS e parchi con indicazione dell'area dell'impianto

Impatti cumulativi con altri impianti FER

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue.




Figura 09: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi

Da consultazione di cartografia allegata al progetto e immagini di google maps risulta che sono presenti 3 impianti di piccole dimensioni autorizzati e realizzati di cui due posti all'interno del raggio dei 3 km, precisamente posti a distanza di 2,65 km e 2,85 km, ed il terzo posto a distanza di 4,32 km. Inoltre risulta che sono stati presentati diversi progetti, in fase di approvazione, a ridosso dell'area in esame.




Figura 10: Area dell'impianto fotovoltaico da cartografia “Impatti cumulativi”

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

Par. 16.1)

- a) Dalla consultazione della banca dati reperibile attraverso la pagina www.acredia.it **Non** risulta che il progettista dell'impianto denominato **“Caira”** sia in possesso di Certificazioni attestanti l'adesione a sistemi di qualità e di gestione ambientale.
- b) **Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili. Il proponente rimarca che la realizzazione dell'intervento contribuirà sensibilmente a ridurre l'emissione in atmosfera di gas climalteranti secondo quanto indicato nella tabella che segue (ciclo di vita indicato = 30 anni):

Emissioni evitate in atmosfera di	CO2	SO2	NOX	Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	474,00	0,37	0,43	0,01
Emissioni evitate in un anno [kg]	49 032 133,68	38 584,36	44 170,30	1 448,21
Emissioni evitate in 20 anni [kg]	843 352 699,30	663 650,96	759 729,12	24 909,15

- c) Il proponente dell'impianto previsto in agro di Cerignola (FG) **“Caira”** dichiara una **superficie catastale complessiva di 78,24 ettari** di cui recintata 63,74 ha ed effettivamente coltivata circa **72,45 ettari**. La centrale energetica è composta da 2 campi. Si prevede l'installazione di **94.068** moduli fotovoltaici JASOLAR JAM72D42 640 da 640 Wp, di dimensioni (mm) 1134 x 2465 bifacciali in silicio monocristallino – p - type, montati su trackers ad inseguimento monoassiale, sorretti da pali infissi nel terreno per circa 2 / 2,50 metri.

La distanza tra i supporti (Pitch) è di 5,00 m, tale passo, risulta piuttosto contratto in rapporto alla coltura scelta, anche considerando la dimensione dei pannelli, lascia una fascia libera mai inferiore a 2,53 m (che aumenta in ragione della progressiva inclinazione dei pannelli sino a 3,62 metri). Tale dimensione appare contratta rispetto al passaggio dei mezzi agricoli, sebbene in linea teorica sembri essere compatibile. A tal proposito si sottolinea che lo schema proposto è di tipo sperimentale.

La massima angolazione dei pannelli è di +/-60° sull'orizzontale. I pannelli FTV hanno altezza minima da terra pari a 2,50 m, altezza al mozzo di 3,50 m e altezza massima di 4,67 metri.

Nell'insieme si può affermare che sussiste integrazione e coesistenza tra la produzione energetica e quella agricola e che **in rapporto all'energia prodotta l'impianto sacrifici al mero uso agricolo una superficie contenuta.**

In merito alle operazioni di lavaggio periodico dei pannelli non sono riportati dati e/o modalità.

L'intervento, come tutti i parchi agrivoltaici cancella la trama agricola esistente e vi si sovrappone dando assegnando la giacitura ottimale al rendimento energetico dei moduli, configurando un impianto del tipo "a unica tessera".




Figura 11: Particolare della recinzione e delle opere di mitigazione

- d) L'impianto **Non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche. Le aree coinvolte sono zonizzate come "aree agricole" effettivamente utilizzate come tali, storicamente destinate a "pascolo" e più di recente a "seminativo o colture erbacee industriali".
Le opere che modificano maggiormente l'ambiente e il paesaggio agricolo, oltre ai pannelli FTV su trackers, sono il sistema di illuminazione e videosorveglianza con posa di 61 pali con lampada e telecamera, circa **20.837,35 mq di nuova viabilità interna** e perimetrale caratterizzata da larghezza di carreggiata da 3,00 metri, le 22 cabine di campo prefabbricate di conversione e trasformazione e la SSE.
- e) La progettazione agronomica dell'impianto **Non** prevede il mantenimento dell'indirizzo produttivo attuale che, in base a quanto dichiarato dal proponente, vede seminativi a rotazione triennale (frumento, orzo, leguminose). Per ovvie ragioni funzionali e dimensionali si prevede invece una coltivazione differente, con impianto sperimentale, ovvero:
 - 63 ettari di oliveto superintensivo irriguo
 - 1 ettaro per arboricoltura da legno
 - 8,4 ettari di seminativo
 Per complessivi 72,20 ettari coltivati.
Il proponente, in merito al fabbisogno idrico, dichiara che vi sono 2 vasche di accumulo d'acqua alimentate da 5 pozzi di emungimento. In merito a ciò la coltivazione dell'uliveto superintensivo richiede una discreta irrigazione per ottenere elevata la produzione.
- f) Il progetto **prevede** uso di pannelli bifacciali su inseguitori solari, e un piano agronomico con olivi piantati in asse alla fascia libera tra i pannelli. Entrambe le circostanze rispettano il criterio.
- g) Il proponente **Non** è un'azienda agricola né risulta nella documentazione trasmessa che sia coinvolta concretamente alcuna azienda agricola. Risulta genericamente indicata una ditta operante nel settore e proprietaria di alcune delle aree coinvolte.
- h) Non pertinente con l'intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

Par. 16.2) L'intervento soddisfa in buona parte i criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di **mitigazione visiva e ambientale**:

- Siepe perimetrale ottenuta con specie arbustive autoctone e a fioriture scalari con funzione di barriera verde perenne idonea a favorire biodiversità ($5.800 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 23.200 \text{ mq}$);
- Piantumazione di n. 250 specie forestali ad alto fusto accompagnate da circa 500 arbusti della macchia mediterranea (circa 10.000 mq – arboricoltura da legno);

Par. 16.4) L'area di intervento, in base all'atlante del PPTR appartiene all'ambito paesaggistico del “**Tavoliere**” e ricade nella **Figura territoriale 3.3 “Mosaico di Cerignola”** che si sviluppa attorno al centro agricolo, che attraverso la viabilità a raggiiera che dal centro si dirama organizza la figura territoriale. Il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale si movimenta dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. Nell'area di intervento non vi sono colture di pregio, tuttavia la coltivazione del grano rientra fra le colture tradizionali ed è caratteristica strutturale del paesaggio. Per quanto riguarda la varietà scelta per l'uliveto super intensivo, la stessa non rientra fra quelle tipiche delle produzioni di qualità DOP per olio extra vergine d'oliva. Pertanto si può affermare che l'intervento **Non** pregiudichi le produzioni di pregio ma non contribuisce nemmeno al loro potenziamento.

Par. 16.5) Il proponente intende mettere in atto misure di mitigazione e di compensazione realizzando quanto indicato al precedente Punto 16.3.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*” che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Colture proposte

Secondo quanto riportato nell'elaborato “C2OLL33 Relazione Paesaggio Agrario 00” l'attuale coltivazione è seminativo a rotazione triennale (orzo, frumento, leguminose), mentre il progetto proposto prevede un impianto olivicolo super intensivo realizzato secondo la regolare prassi agronomica prevista per questa tipologia ossia con sesto di impianto di 5 metri tra le file e 1,5 metri sulla fila.

Al di sotto dell'oliveto saranno seminate leguminose in miscuglio, con specie annuali e pluriennali, che saranno gestite con sfalci periodici in modo da garantire l'apporto di nutrienti, come l'azoto, e di sostanza organica nel corso dell'anno. Le zone soggette ad allagamento saranno mantenute a seminativo in rotazione con leguminose da granella, per una superficie di circa 8,4 ettari.

Inoltre è previsto come misura di mitigazione la messa a dimora, lungo tutto il perimetro dell'area interessata, circa 5,8 km, di specie arbustive tipiche del luogo a fioriture scalari, rispondenti ai requisiti fitosanitari vigenti.

Lungo il confine sud del campo 1, adiacente alla S.P. 67, si prevede la messa a dimora di conifere ad alto fusto, posizionate dietro i maestosi esemplari di pino già presenti al limite della strada.

La superficie finale destinata a coltivazioni agrarie sarà costituita:

- a) 63 ettari di oliveto superintensivo irriguo

- b) 1 ettaro arboricoltura da legno
 - c) 8,4 ettari di seminativo
- Totale superficie 72,2 ettari




Figura 12: Suddivisione aree interessate dal progetto agricola

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati da quanto riportato nell'elaborato “C2OLL33 Relazione Paesaggio Agrario 00”:

SUPERFICIE COPERTA DAI MODULI:

SUPERFICIE CATASTALE:	782.451 m ² (78,24 ha)
SUPERFICIE MODULI 1,134mx2,465m	2,80 m ²
SUPERFICIE COPERTA DAI MODULI	262.949 m ² (26,29 ha)
LAOR ≤ 40%	33,606%

SUPERFICIE COLTIVATA:

SUPERFICIE COLTIVATA:	724.507 m ² (72,45 ha)
Superficie minima coltivata (≥70%)	92,59%

Le zone soggette ad allagamento saranno mantenute a seminativo in rotazione con leguminose da granella, per una superficie di circa 8,4 ettari.

La superficie finale destinata a coltivazioni agrarie sarà costituita:

- a) 63 ettari di oliveto superintensivo irriguo
- b) 1 ettaro arboricoltura da legno
- c) 8,4 ettari di seminativo

Totale superficie 72,2 ettari

Nell'elaborato succitato si includono nell'area totale dell'agrivoltaico anche aree esterne, come le fasce di mitigazione e altre aree allagabili non utilizzabili per la produzione di energia che di fatto quindi non sono ricomprese nella parte recintata. Mentre le aree agricole includono anche le aree a seminativo esterne, la fascia di mitigazione se coltivata e l'area sotto i pannelli dove sono previste solo leguminose in miscuglio che non possono essere considerate come coltivazione in quanto hanno la sola funzione di apportare sostanza nutritiva all'oliveto superintensivo e quindi danno un contributo indiretto alla coltivazione principale non ha finalità produttiva.

I tracker monoassiali (Figura 13) nella loro posizione più bassa raggiungono 2,50 m da terra, mentre l'altezza massima in posizione orizzontale sarà di circa 3,503 m per una altezza massima di 4.675 m in posizione di

massima inclinazione. L'interdistanza tra i tracker è di 5,00 metri. Considerando che un modulo ha una larghezza di 2,465 m, nella posizione orizzontale restano solo 2,535 m per il passaggio dei mezzi. Il proponente dichiara che la rotazione dei moduli sarà gestita durante la raccolta delle olive, mantenendoli nella posizione di massima inclinazione, dove comunque lo spazio è di soli 3,260 m al limite dell'ingombro macchine che hanno larghezza di 3,240 m e altezza di 4,040 m, mentre non è chiaro con quale mezzo si effettuerà la potatura, visto che viene menzionata la sola macchina scavallatrice per la raccolta.

Considerando che nell'arco dell'anno non si effettuerà solo la raccolta delle olive, ma anche altri interventi sull'oliveto come trattamenti e potature si avrebbe un frequente blocco della rotazione dei moduli che non appare attuabile ai fini della produttività energetica che sarebbe così ridotta frequentemente.

Inoltre in merito alla coltivazione sotto i tracker appare difficile anche il passaggio di mezzi per lo sfalcio e gestione delle leguminose, per gli spazi ridotti ulteriormente anche dalla presenza dei filari di oliveto.

Infine non è stata considerata la gestione della manutenzione dei pannelli, considerando che, oltre allo spazio limitato tra i tracker, nelle interfila sono presenti i filari degli uliveti che con il loro ingombro limitano notevolmente il passaggio dei mezzi adatti a queste attività e mancano informazioni sulle sostanze che saranno utilizzate per la pulizia, come anche quelle utilizzate per la rimozione dei muschi, se compatibili con le colture.




Figura 13: Sezione dell'area dell'impianto con indicazione delle scelte progettuali




Figura 14: Stralcio sezione impianto

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \cdot S_{\text{tot}}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, gli ettari compresi nell'agrivoltaico sono solo quelli ad uliveto superintensivo irriguo che come dichiarato dal proponente in check list è di 63,7395 Ha. Ad

esso va sottratta l'area sotto i tracker di 26,2949 che di fatto non è coltivata e la viabilità interna di 2,0837 Ha e abbiamo 35,3609 di superficie coltivata.

Abbiamo quindi:

$Sagr/Stot = 35,3609 / 63,7395 = 0,56$ inferiore allo **0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.**

Tale requisito non è rispettato

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, per il LAOR abbiamo:

$Spv /Stot = 26,2949 / 63,7395 = 0,41$ superiore allo **0,40**

Tale requisito non è rispettato

Rispetto del requisito B

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nell'elaborato “C2OLL33 Relazione Paesaggio Agrario 00” viene calcolato la rendita ante e post operam.

Tale calcolo è effettuato non sulla rendita attuale reale ma in base a dati delle RICA sulla superficie agricola attuale di 76 ha come da tabella:

FADN_REGION	NUT_S2	Regione_P.A.	COD_PRODUCT	Rubrica_RICA	Descrizione_Rubrica	SOC_EUR	UM
311	ITF4	Puglia	C1120T	D02	Frumento duro	1.017	EUR/ha
311	ITF4	Puglia	C1300T	D04	Orzo	692	EUR/ha
311	ITF4	Puglia	P1000T	D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	1.061	EUR/ha

Tabella 3-2 – Dati indagine RICA (relazioni e tavole di progetto)

E si è stimato un reddito medio di:

- ettari 76 seminativo in rotazione triennale (frumento) $1.017,00\text{€} = 77.292,00\text{ €/anno}$
- ettari 76 seminativo in rotazione triennale (orzo) $692,00\text{€} = 52.592,00\text{ €/anno}$
- ettari 76 seminativo in rotazione triennale (leguminose) $1.061,00\text{€} = 80.636,00\text{ €/anno}$

La rendita post operam è calcolata in base agli stessi dati dell'indagine RICA è di :

- ettari 63 oliveto $x 2.589,00\text{€/ha} = 163.107,00\text{ €/anno}$
- ettari 9,5 frumento duro in rotazione $x 1.017\text{ €/ha} = 9.661,50\text{ €/anno}$

Il calcolo della resa post operam però considera tutta la superficie compresa nell'agrivoltaico di 63 ha quando in parte è occupata dai pannelli e al di sotto dei quali saranno seminate leguminose in miscuglio per l'apporto nutrienti e non di produzione oltre alle infrastrutture come strade e cabine non coltivabili.

Quindi tale calcolo non rispecchia la reale rendita post operam e conseguentemente non è dimostrata una rendita maggiore, né uguale, anche perché la restante parte dei terreni non sarà solo a frumento duro ma comprende anche fascia di mitigazione esterna e l'arboricoltura da legno.

Per questi motivi non è dimostrato una resa post operam maggiore e neanche che si sia mantenuta quella ante operam per le motivazioni sopra indicate.

Tale requisito non è stato verificato

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.

Dall'elaborato "C2OLL33 Relazione Paesaggio Agrario 00" si riporta che l'indirizzo attuale è una coltivazione di seminativo a rotazione di frumento, orzo e leguminose. L'indirizzo produttivo non è stato mantenuto se non in un una piccolissima parte tra l'altro esterna all'agrivoltaico in quanto la coltivazione di frumento viene sostituita quasi integralmente con un uliveto superintensivo irriguo oltre a leguminose per l'apporto dei nutrienti.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, non si è dimostrato che si è passati ad una coltivazione con una rendita pari o superiore a quella attuale.

Non sono state rilevate colture di pregio, ma la coltivazione del grano, specie nelle aree della Capitanata si può considerare una coltura tradizionale dei luoghi.

Inoltre l'ago di Cerignola è zona DOP per la produzione di Olio Extravergine di Oliva a denominazione di origine protetta "Dauno" accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere". Il disciplinare di produzione prevede che: la denominazione di origine protetta "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "BassoTavoliere", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

Nella succitata relazione si dichiara che saranno utilizzate varietà a medio-bassa vigoria che hanno fisiologicamente un limitato sviluppo della chioma, quali Arbosana, Coriana, Oliana, di tipologia diversa dalle tradizionali DOP, per le quali vengono utilizzati metodi di coltivazione che sfruttano molto le piante per cui hanno una durata di vita molto breve rispetto alla tradizionale coltivazione dell'olivo dei luoghi.

Quindi non viene mantenuto l'indirizzo produttivo, ma vengono introdotte varietà diverse da quelle tradizionali di produzione DOP e sulla base delle considerazioni effettuate, non è dimostrato il passaggio ad un indirizzo produttivo più elevato.

Tale requisito non è stato verificato



Figura 15: Carta uso del Suolo Regione Puglia

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

$$FVagri \geq 0,6 \cdot FVstandard$$

Il proponente dichiara che nell'impianto agrivoltaico in esame:

$$103,33 \text{ GWh/a} \geq 0,6 \cdot 86,33 \text{ GWh/a}$$

$$103,33 \text{ GWh/a} \geq 51,80 \text{ GWh/a}$$

Tale requisito è rispettato

Rispetto del requisito C "Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra"

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 2,50 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività culturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: Il Proponente dichiara che sono presenti due vasconi di accumulo dell'acqua per la raccolta dell'acqua dai 5 pozzi di emungimento in modo da non avere picchi di emungimento.

E' da considerare comunque che le attività agricole ante operam prevedono colture che non hanno grandi necessità di irrigazione, mentre l'uliveto superintensivo per mantenere un'alta produzione necessita di grandi quantità di risorse idriche.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: Il Proponente dichiara che i monitoraggio in campo sarà effettuata con il supporto di "sensori intelligenti" che raccoglieranno i dati dai terreni agricoli coltivati trasmettendoli alle centraline e archiviate in un data center.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo: I terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni, quindi non è applicabile, ma il proponente dichiara che effettuerà un monitoraggio.

E.2 Monitoraggio del microclima: Il proponente dichiara che oltre alle attività di monitoraggio descritte in precedenza, saranno altresì monitorati gli effetti sulla produttività agricola all'interno del parco agrivoltaico, la verifica dell'impatto sul terreno coltivato e sulle piante nel loro complesso.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

La ditta proponente non è di fatto una azienda agricola o una società con aziende agricole, ma dichiara ha già sottoscritto **accordi sulla conduzione agricola del terreno** con l'azienda proprietaria dell'immobile, che però non sono presenti nella documentazione agli atti.

Infine la produzione energetica, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica denominato "CAIRA", di potenza pari a 60,20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) presentato dalla società proponente Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. si conclude che l'area ove verrà installato l'impianto:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quater;
- **NON rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala che nell'area sono presenti solo tre impianti fotovoltaici di piccole dimensioni posti a distanza di 2.65 m, 2.85 m e 4.32 m.

Dall'esame dei PTCTP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Foggia risulta che:

- nella Tavola B1 in "Elementi di Matrice naturale" le aree dell'impianto rientrano sia in "Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici", "Pianure costiere" e "Seminativi asciutti";
- nella Tavola C "Assetto territoriale", parte delle aree dell'impianto rientrano in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico";
- nella Tavola S1 "Il sistema delle Qualità", le aree dell'impianto ricadono in "Aree di tutela dei caratteri Ambientali e Paesaggistici" e in "Aree Terrazzate di Particolare Rilevanza Paesaggistica".

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al **Punto 16 D.M. 10-9-2010** si osserva che l'impianto:

- condiziona l'uso del suolo per un trentennio proponendo una idea progettuale di coltivazione del suolo combinato con un tipo di layout spaziale che lo rende sperimentale;
- oblitera la trama agricola e propone un impianto "ad unica tessera";
- non mantiene l'indirizzo produttivo e non favorisce le colture di pregio;

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico:

- Non risultano rispettati il calcolo dell'area minima agricola e del LAOR;
- Il piano colturale proposto prevede la coltivazione di un oliveto super intensivo realizzato con sesto di impianto di 5 metri tra le file e 1,5 metri sulla fila. Al di sotto dell'oliveto saranno seminate leguminose in miscuglio, con specie annuali e pluriennali, in modo da garantire l'apporto di nutrienti, come l'azoto, e di sostanza organica nel corso dell'anno. Le zone soggette ad allagamento saranno mantenute a seminativo in rotazione con leguminose da granella. Per tali coltivazioni non viene rispettato il principio del mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto poiché l'attuale coltivazione dell'area di progetto è a seminativo a rotazione triennale (orzo, frumento, leguminose).
- Non è possibile effettuare una verifica sulla resa del futuro piano colturale o il passaggio ad un valore economico superiore;

Per quanto riguarda il piano di coltivazione nell'impianto Agrivoltaico il progetto prevede la trasformazione di terreni da seminativi estensivi (con le rotazioni tipiche dell'area del foggiano frumento duro, altri cereali da granella, leguminose, erbace orticole pomodori), alla coltivazione di un oliveto a conduzione superintensivo con varietà individuate e adatte allo scopo quali Arbosana, Coriana, e Oliana. Si passa quindi ad un piano di investimento aziendale completamente nuovo in termini di attrezzature e gestione che prevede imprese agricole specializzate, le cui informazioni in merito sono assenti. Data la configurazione spaziale dell'impianto FV avente una breve distanza tra i pali, grazie alla vigoria contenuta delle cultivar impiegate, si rende possibile la coesistenza dell'impianto FV e dell'impianto olivicolo. Tuttavia l'impianto olivicolo progettato prevede un elevato grado di meccanizzazione che va dalla raccolta alla potatura ai trattamenti fitosanitari che durante l'anno vanno garantiti ai fini produttivi. Il Proponente si sofferma solo sulla raccolta delle olive con macchine scavallatrici che date le dimensioni standard delle stesse risulta possibile nello spazio intefila disponibile, ma al limite dell'ingombro della macchina, ad impianto fermo e con i pannelli ruotati nella loro massima inclinazione. Non vengono rappresentate le altre fasi di coltivazioni come la potatura, i trattamenti fitosanitari, la gestione del suolo, anche queste generalmente meccanizzate. Non ci si sofferma sui trattamenti fitosanitari e di nutrizione della coltivazione rispetto alla presenza dell'impianto FV. Si evidenzia anche che per la tipologia di layout progettato, l'ombreggiamento esercitato dall'impianto FV sull'oliveto potrebbe avere serie ripercussioni sulle finalità produttiva agricola. Infine dalla consultazione degli elaborati non si evincono gli spazi di manovra necessari per la coltivazione.